
Votazione popolare

17 maggio 2020

Primo oggetto

**Iniziativa popolare
«Per un'immigrazione moderata
(Iniziativa per la limitazione)»**

Secondo oggetto

Modifica della legge sulla caccia

Terzo oggetto

**Modifica della legge federale
sull'imposta federale diretta**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Primo oggetto**Iniziativa popolare «Per un'immigrazione moderata
(Iniziativa per la limitazione)»**

In breve	→	4-5
In dettaglio	→	10
Gli argomenti	→	16
Il testo in votazione	→	20

Secondo oggetto**Modifica della legge sulla caccia**

In breve	→	6-7
In dettaglio	→	22
Gli argomenti	→	28
Il testo in votazione	→	32

Terzo oggetto**Modifica della legge federale sull'imposta federale diretta**

In breve	→	8-9
In dettaglio	→	40
Gli argomenti	→	46
Il testo in votazione	→	50



I video della
votazione:

admin.ch/video-it



L'applicazione
sulle votazioni:

VoteInfo

In breve

Iniziativa popolare «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)»

Contesto

Tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea (UE) vige la libera circolazione delle persone. Essa permette ai cittadini dell'UE, a determinate condizioni, di vivere, lavorare e studiare in Svizzera; lo stesso vale per i cittadini svizzeri nell'UE. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) fa parte di un pacchetto di sette accordi bilaterali negoziato tra la Svizzera e l'UE (Bilaterali I). I Bilaterali I garantiscono all'economia svizzera un accesso diretto al mercato europeo. Se l'ALC viene denunciato, anche gli altri sei Accordi cessano automaticamente di essere in vigore (clausola ghigliottina).

Il progetto

L'iniziativa vuole porre fine alla libera circolazione delle persone con l'UE. L'accettazione dell'iniziativa obbligherebbe il Consiglio federale a condurre negoziati con l'UE affinché l'ALC cessi di essere in vigore entro dodici mesi. Se questo obiettivo non fosse raggiunto, il Consiglio federale sarebbe tenuto a denunciare unilateralmente l'ALC nei 30 giorni successivi. In questo caso verrebbe applicata la clausola ghigliottina e anche gli altri sei accordi dei Bilaterali I decadrebbero automaticamente. L'iniziativa vieta inoltre alla Svizzera di assumere nuovi obblighi internazionali che accordino la libera circolazione delle persone ai cittadini stranieri.

In dettaglio	→	10
Gli argomenti	→	16
Il testo in votazione	→	20

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare l'iniziativa popolare «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)»?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

No

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa poiché compromette la comprovata via bilaterale con l'UE. Essa mette a repentaglio la stabilità delle relazioni con il principale partner commerciale della Svizzera e rischia di creare una situazione di vuoto giuridico, minacciando così i posti di lavoro e la prosperità della Svizzera.

admin.ch/iniziativa-per-la-limitazione


Raccomandazione
del comitato
d'iniziativa

Sì


Secondo il comitato, dall'introduzione della piena libertà di circolazione delle persone con l'UE si assiste a un'immigrazione di massa che incide in maniera eccessiva su ambiente, mercato del lavoro, assicurazioni sociali e infrastrutture. Il comitato chiede pertanto che la Svizzera gestisca autonomamente l'immigrazione e rinunci alla libera circolazione delle persone.

iniziativa-per-la-limitazione.ch

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In breve

Modifica della legge sulla caccia

Contesto

La legge sulla caccia prescrive ai Cantoni quali animali selvatici sono protetti, quali specie sono cacciabili e quando vigono i periodi di protezione. La legge attualmente in vigore risale al 1986, quando in Svizzera non vi erano più lupi. Nel frattempo hanno fatto ritorno: nel 2019 in Svizzera vivevano circa 80 esemplari e in alcuni luoghi si sono formati dei branchi. I lupi feriscono e uccidono continuamente pecore e capre. Questi attacchi e la comparsa di lupi nei pressi di villaggi preoccupano la popolazione locale e le autorità competenti. Il Parlamento ha pertanto adeguato le regole per la gestione del lupo e ha riveduto la legge sulla caccia. Alcune associazioni ambientaliste hanno chiesto il referendum contro tali modifiche.

Il progetto

La revisione della legge sulla caccia tiene conto del numero crescente di lupi in Svizzera. La novità consiste nell'accordare ai Cantoni la regolazione preventiva degli effettivi. I lupi rimangono tuttavia una specie protetta. Lo scopo è di fare in modo che questi animali continuino a nutrire timore nei confronti dell'uomo e degli insediamenti e che gli attacchi a pecore e capre siano meno frequenti, in modo da diminuire il numero di conflitti. La legge riveduta migliora inoltre la protezione di varie specie di animali selvatici, tra i quali ad esempio gli uccelli acquatici, e favorisce un migliore collegamento fra gli spazi vitali della fauna selvatica.

In dettaglio	→	22
Gli argomenti	→	28
Il testo in votazione	→	32

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare la modifica del 27 settembre 2019 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che la legge soddisfi due esigenze importanti: rafforza la protezione di molte specie di animali selvatici e offre una soluzione pragmatica per la gestione della crescente popolazione di lupi. Il lupo resta tuttavia una specie protetta e i branchi rimangono preservati.

admin.ch/legge-sulla-caccia


Raccomandazione
del comitato
referendario

No

Secondo il comitato la legge riveduta è «mal concepita». Essa consente l'abbattimento di animali protetti, senza che questi abbiano causato danni, e mette in pericolo la protezione delle specie in Svizzera. Il comitato teme inoltre che il Consiglio federale autorizzi l'abbattimento di altri animali protetti.

legge-caccia-no.ch

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In breve

Modifica della legge federale sull'imposta federale diretta

Contesto

I genitori beneficiano di una deduzione fiscale per i figli. Nel caso dell'imposta federale diretta la deduzione è pari a 6500 franchi per ogni figlio. Se entrambi lavorano e i figli frequentano ad esempio l'asilo nido, i genitori possono inoltre dedurre un importo massimo di 10 100 franchi per figlio se questo è curato da terzi. Sono possibili ulteriori deduzioni a livello federale e cantonale.

Il progetto

Consiglio federale e Parlamento intendono aumentare la deduzione massima per la cura prestata da terzi prevista nell'imposta federale diretta, portandola da 10 100 franchi a 25 000 franchi per figlio. In questo modo vogliono promuovere la conciliabilità tra famiglia e lavoro e contrastare nel contempo la carenza di personale qualificato. L'aumento di questa deduzione comporta minori entrate fiscali stimate approssimativamente a 10 milioni di franchi all'anno. Il Parlamento ha inoltre deciso di portare da 6500 a 10 000 franchi la deduzione generale per i figli, così da sgravare le famiglie a prescindere dalle modalità di cura dei figli. Questa misura comporta ulteriori perdite di gettito stimabili a 370 milioni di franchi l'anno. Le perdite fiscali totali sono stimate dunque a 380 milioni all'anno, 80 dei quali a carico dei Cantoni, poiché parte del gettito dell'imposta federale diretta è loro destinata. A trarre beneficio dall'aumento delle deduzioni sono le famiglie che pagano l'imposta federale diretta, vale a dire circa sei famiglie su dieci.

In dettaglio	→	40
Gli argomenti	→	46
Il testo in votazione	→	50

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare la modifica del 27 settembre 2019 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) (Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Consiglio federale e Parlamento intendono aumentare le deduzioni per i figli nell'ambito dell'imposta federale diretta. Il lavoro in seno alla famiglia e le spese per i figli saranno così presi in considerazione in modo più adeguato. Inoltre la conciliabilità tra famiglia e lavoro sarà migliorata e la carenza di personale qualificato mitigata.

admin.ch/deduzioni-per-i-figli

Raccomandazione
dei comitati
referendari


No

I comitati referendari considerano l'aumento della deduzione generale per i figli un regalo destinato unicamente alle famiglie ricche. Temono uno smantellamento di altre prestazioni, a scapito anche del ceto medio. Se l'obiettivo fosse veramente quello di sgravare le famiglie, ci sarebbero misure migliori.

imbroglio-fiscale-no.ch

comité-libéral.ch

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del Consiglio
degli Stati



In dettaglio**Iniziativa popolare
«Per un'immigrazione moderata
(Iniziativa per la limitazione)»**

Gli argomenti del comitato d'iniziativa	→	16
Gli argomenti del Consiglio federale	→	18
Il testo in votazione	→	20

Politica svizzera in materia di immigrazione

La politica di immigrazione della Svizzera distingue tra due gruppi di Paesi. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)¹ beneficiano della libera circolazione delle persone. I cittadini di tutti gli altri Stati sottostanno invece a criteri di ammissione più severi; per questo gruppo di Paesi, inoltre, il Consiglio federale stabilisce ogni anno contingenti massimi.

Libera circolazione delle persone con l'UE

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE (ALC)² è entrato in vigore il 1° giugno 2002. Esso consente sia ai cittadini svizzeri sia a quelli dell'UE di vivere, lavorare e studiare in qualsiasi Stato membro dell'UE e in Svizzera. Per beneficiare della libera circolazione delle persone occorre però soddisfare alcune condizioni. Chi intende soggiornare in un altro Paese deve disporre di un contratto di lavoro valido o esercitare un'attività indipendente. Le persone senza attività lucrativa devono invece disporre di mezzi finanziari sufficienti e di una copertura assicurativa completa contro le malattie e gli infortuni.

Flussi di persone da e verso l'UE

L'immigrazione in provenienza dall'UE è strettamente legata alla situazione economica in Svizzera e all'estero. Dal 2013 l'immigrazione netta si è dimezzata: nel 2019 il numero degli arrivi superava quello delle partenze di circa 32000 unità³. Anche gli Svizzeri approfittano della libera circolazione delle persone: secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica, a fine 2018 erano circa mezzo milione a vivere nell'UE.

- 1 Oltre alla Svizzera, gli Stati membri dell'AELS sono la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein.
- 2 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone ([🔗 admin.ch](#) > Diritto federale > Raccolta sistematica).
- 3 Statistica degli stranieri 2019 della Segreteria di Stato della migrazione ([🔗 sem.admin.ch](#) > Pubblicazioni & servizi > Fatti e cifre > Statistica degli stranieri > Statistica sull'immigrazione).

Che cosa chiede l'iniziativa?

L'iniziativa vuole porre fine alla libera circolazione delle persone con l'UE⁴. Il Consiglio federale è incaricato di condurre negoziati con l'UE per trovare entro dodici mesi una soluzione consensuale in merito all'abrogazione dell'ALC. Se quest'obiettivo non dovesse essere raggiunto, il Consiglio federale è tenuto a denunciare l'Accordo nei 30 giorni successivi. Non potrà inoltre concludere nuovi trattati internazionali che garantiscano la libera circolazione delle persone a cittadini stranieri. L'iniziativa non chiede modifiche nel settore dell'asilo né per l'immigrazione in provenienza da Stati non membri dell'UE.

Bilaterali I: sette accordi con l'UE reciprocamente connessi

L'ALC fa parte di un pacchetto di sette accordi bilaterali negoziato tra la Svizzera e l'UE (Bilaterali I). Il Popolo svizzero ha accettato i Bilaterali I nel maggio del 2000 con il 67,2 per cento dei voti e ha successivamente riconfermato a più riprese il suo sostegno alla libera circolazione delle persone con l'UE. Cinque dei sette accordi settoriali dei Bilaterali I (ostacoli tecnici al commercio, appalti pubblici, agricoltura, trasporti terrestri e trasporto aereo) garantiscono a Svizzera e UE il reciproco accesso diretto al mercato. L'Accordo di ricerca disciplina invece la partecipazione della Svizzera ai programmi di ricerca dell'UE. L'ALC è giuridicamente connesso agli altri Accordi dei Bilaterali I. Se viene denunciato, dopo sei mesi anche gli altri sei Accordi cessano automaticamente di essere in vigore (clausola ghigliottina). Una situazione di questo tipo rischierebbe di compromettere anche altri accordi con l'UE, tra cui gli Accordi di associazione a Schengen e Dublino e quindi la stretta collaborazione con l'UE nei settori della sicurezza e dell'asilo. Dal punto di vista dell'UE, la libera circolazione delle persone rappresenta infatti un presupposto fondamentale per la partecipazione della Svizzera a Schengen e Dublino⁵.

- 4 Contrariamente alla libera circolazione delle persone con l'UE, l'iniziativa non chiede esplicitamente la fine della libera circolazione delle persone con l'AELS. Essendo però la Convenzione AELS basata sugli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE, senza l'ALC essa non può essere mantenuta nella sua forma attuale.
- 5 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ([🔗 admin.ch](https://www.admin.ch) > Diritto federale > Raccolta sistematica).

Conseguenze per l'economia svizzera

Con la denuncia dell'ALC l'economia svizzera perderebbe l'accesso diretto al mercato dell'UE. L'UE è di gran lunga il partner commerciale più importante della Svizzera. Nel 2018 il 52 per cento delle nostre esportazioni erano destinate all'UE e il 70 per cento delle importazioni provenivano da quest'area⁶. Dagli studi commissionati nel 2015 dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è emerso che l'abbandono dei Bilaterali I avrebbe un effetto negativo sulla prestazione economica della Svizzera. In meno di 20 anni il prodotto interno lordo risulterebbe dal cinque al sette per cento inferiore rispetto alla sua evoluzione con i Bilaterali I, il che corrisponde nell'arco di tempo considerato a una perdita complessiva compresa tra i 460 e i 630 miliardi di franchi⁷.

Conseguenze per il mercato del lavoro

Con l'abbandono dell'ALC risulterebbe più difficile per le imprese con sede in Svizzera reclutare manodopera in provenienza dall'UE. L'onere amministrativo aumenterebbe. Eppure, considerati l'invecchiamento della popolazione e il costante aumento della quota di persone in età di pensionamento, in futuro le imprese svizzere dovranno contare maggiormente sui lavoratori stranieri.

Protezione della manodopera residente

Sin dall'inizio, la Svizzera ha affiancato all'ALC una serie di misure collaterali per evitare la pressione sui salari nazionali. Inoltre, negli ultimi anni, la competitività della manodopera residente in Svizzera è stata rafforzata in modo mirato. Grazie per esempio all'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti nelle professioni con un elevato tasso di disoccupazione, le persone alla ricerca di un impiego dispongono di un vantaggio temporale per inviare la propria candidatura. Nel maggio 2019, d'intesa con i partner sociali il Consiglio federale ha adottato ulteriori misure volte soprattutto ad accrescere le opportunità professionali dei lavoratori anziani (consulenza personalizzata, provvedimenti mirati di formazione e formazione continua). Il Consiglio federale ha anche proposto al Parlamento l'intro-

- 6 Statistica del commercio estero 2018, Amministrazione federale delle dogane AFD ([🔗 ezv.admin.ch](https://www.ezv.admin.ch) > Temi > Statistica del commercio estero > Banca dati Swiss-Impex).
- 7 Rapporto esplicativo della Segreteria di Stato dell'economia SECO, 2015: «Impatto economico di un abbandono dei Bilaterali I», pag. 32 ([🔗 seco.admin.ch](https://www.seco.admin.ch) > Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni > Economia esterna > Relazioni con l'UE).

duzione di una prestazione transitoria destinata a coprire fino al pensionamento il fabbisogno vitale delle persone di più di 60 anni che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione, vantano un lungo periodo di attività lucrativa e dispongono di un patrimonio modesto.

Incidenza sulle assicurazioni sociali

Secondo l'Osservatorio sulla libera circolazione delle persone, ad oggi, non vi sono elementi che permettono di affermare con certezza che l'ALC causi l'esclusione dal mercato del lavoro dei lavoratori residenti in Svizzera⁸. Nel 2019 il tasso di disoccupazione in Svizzera era del 2,3 per cento, il più basso negli ultimi 20 anni⁹. Nel 2017 il 3,0 per cento dei cittadini di Stati membri dell'UE/AELS erano a beneficio dell'aiuto sociale, la quota degli Svizzeri era del 2,3 per cento¹⁰. Secondo l'Osservatorio l'ALC non grava sulle nostre assicurazioni sociali. I cittadini dell'UE e dell'AELS contribuiscono in maniera determinante al finanziamento e al consolidamento dell'AVS e dell'AI, fermo restando che il pagamento dei rispettivi contributi a lungo termine comporta anche un diritto alle rendite. L'ALC non ha causato l'aumento del numero delle persone che percepiscono l'AI¹¹.

- 8 Quindicesimo rapporto dell'Osservatorio sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (2019), pag. 5, disponibile in tedesco e francese ([🔗 seco.admin.ch](https://www.seco.admin.ch) > Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni > Lavoro > Libera circolazione delle persone e relazioni di lavoro > Rapporti dell'Osservatorio).
- 9 La situazione sul mercato del lavoro nel mese di dicembre 2019, Segreteria di Stato dell'economia SECO ([🔗 seco.admin.ch](https://www.seco.admin.ch) > Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni > Lavoro > Assicurazione contro la disoccupazione > La situazione sul mercato del lavoro).
- 10 Quindicesimo rapporto dell'Osservatorio sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (2019), pag. 38–39.
- 11 Quindicesimo rapporto dell'Osservatorio sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (2019), pag. 31–32.

Gli argomenti

Comitato d'iniziativa

La Svizzera ha sempre accolto generosamente la manodopera straniera, offrendole delle prospettive professionali. Dall'introduzione della libera circolazione delle persone con l'Unione europea (UE) nel 2007, si assiste però a un'immigrazione di massa: negli ultimi 13 anni un milione di persone in cifra netta è immigrato in Svizzera. Si tratta di un onere eccessivo per l'ambiente, i lavoratori, le assicurazioni sociali e le infrastrutture. Se non si pone un freno a questa tendenza, la Svizzera raggiungerà presto i 10 milioni di abitanti.

Salvaguardare i posti di lavoro e il benessere

Le gravose conseguenze di quest'evoluzione incontrollata sono quotidianamente percepibili: i lavoratori svizzeri, in particolare i più anziani, sono sostituiti con giovani stranieri più a buon mercato. La pressione sugli stipendi e sul lavoro aumenta, i treni sono sovraffollati, sporchi e in ritardo e le strade intasate. Gli affitti e i prezzi dei terreni sono sempre più alti e preziose aree coltivabili sono cementificate. Per non parlare dei cambiamenti culturali a livello di economia e nelle scuole. La criminalità straniera è in crescita, così come il numero dei migranti economici illegali che arriva in Svizzera. Risultato: la quota di stranieri a carico delle opere sociali (assistenza, assicurazione disoccupazione) è superiore alla media. Tra i beneficiari dell'aiuto sociale, sei su dieci sono stranieri.

Gestione autonoma dell'immigrazione

Un Paese libero e autodeterminato come la Svizzera deve poter gestire autonomamente l'immigrazione, come del resto avviene nei Paesi di maggiore successo. Essi non accorderebbero mai il diritto di immigrare a oltre 500 milioni di persone.

Basta con il diritto all'immigrazione

Da quando è stata introdotta la libera circolazione delle persone con l'UE, non siamo tuttavia più noi a decidere chi può venire nel nostro Paese. Le cose devono cambiare! L'iniziativa per la limitazione chiede che la Svizzera torni a disciplinare in modo autonomo l'immigrazione.

**Sì alla via
bilaterale,
ma con misura**

L'immigrazione senza limiti (ogni anno il numero degli arrivi è superiore a quello degli abitanti della città di Bienne) mette a repentaglio la sicurezza, l'ambiente, i posti di lavoro, la libertà e il benessere del nostro Paese. L'iniziativa non pretende il blocco generale dell'immigrazione né la denuncia degli Accordi bilaterali con l'UE. Chiede al Consiglio federale di condurre negoziati affinché l'Accordo sulla libera circolazione delle persone cessi di essere in vigore entro 12 mesi dall'accettazione dell'iniziativa. Un'iniziativa ragionevole e moderata.

Per difendere l'ormai consolidata indipendenza della Svizzera, votate Sì all'iniziativa popolare «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)».

**Raccomandazione
del comitato
d'iniziativa**

Per tutte queste ragioni, il comitato d'iniziativa raccomanda di votare:

Sì

iniziativa-per-la-limitazione.ch

Gli argomenti

Consiglio federale

L'iniziativa chiede la fine della libera circolazione delle persone con l'UE, mettendo a repentaglio la via bilaterale. Senza l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e gli Accordi ad esso legati, le imprese svizzere perderebbero l'accesso diretto al loro principale mercato. L'accettazione dell'iniziativa avrebbe ripercussioni gravi per i posti di lavoro e la nostra prosperità. Il Consiglio federale respinge il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Una scelta di successo per la Svizzera

In Europa, la Svizzera ha scelto la strada dell'autonomia ed è riuscita a concludere con l'UE una serie di accordi fatti su misura per le sue esigenze. Questi accordi garantiscono relazioni buone ed equilibrate con il nostro principale partner. Contribuiscono inoltre all'eccellenza dell'economia svizzera e a mantenere basso il tasso di disoccupazione.

Messa in discussione della via bilaterale

Denunciando l'ALC la via bilaterale scelta dalla Svizzera risulterebbe compromessa; a causa della stretta connessione giuridica, in conformità alla clausola ghigliottina tutti gli accordi dei Bilaterali I cesserebbero di essere in vigore. Sebbene l'iniziativa conceda al Consiglio federale un breve termine per negoziare con l'UE, la riuscita di tali negoziati è irrealistica. La libera circolazione delle persone è infatti considerata un principio fondamentale dell'UE. E come già dimostrato dai lavori di attuazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa, l'UE non è disposta a rinunciarvi.

Svantaggi considerevoli per la Svizzera

Senza accordi bilaterali le imprese svizzere, in particolare le PMI, perderebbero l'accesso diretto al loro principale mercato e sarebbero meno concorrenziali. Gli investimenti in Svizzera diminuirebbero e la produzione sarebbe progressivamente trasferita all'estero. Il commercio con l'UE ne risulterebbe ostacolato e i prezzi in Svizzera aumenterebbero.

Carenza sempre maggiore di manodopera

Già oggi, le imprese locali non trovano manodopera a sufficienza in Svizzera. L'aumento del numero delle persone in età di pensionamento nei prossimi anni rende l'ALC ancora più importante, poiché consente alle imprese di assumere, in modo flessibile e poco burocratico, anche manodopera qualificata proveniente dall'UE.

Il Consiglio federale protegge il mercato svizzero del lavoro

Per il Consiglio federale l'immigrazione non deve superare la misura del necessario. Per questo motivo, promuove in modo mirato la manodopera residente. L'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti accresce le opportunità delle persone residenti in Svizzera alla ricerca di un impiego. Il Consiglio federale ha inoltre deciso di rafforzare la competitività dei lavoratori anziani, per esempio attraverso la consulenza personalizzata, la formazione o la formazione continua. Per i lavoratori prossimi alla pensione che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione ha proposto l'introduzione di una prestazione transitoria. Inoltre, sin dall'introduzione della libera circolazione con l'UE, la protezione dei salari e delle condizioni concorrenziali delle imprese in Svizzera è garantita da una serie di misure collaterali.

È in gioco la prosperità della Svizzera

Il Popolo svizzero ha ribadito più volte il suo sostegno alla via bilaterale con l'UE. L'iniziativa mette in pericolo le buone relazioni con i nostri vicini, creando rischi per i posti di lavoro e la prosperità della Svizzera.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)».

No

[📄 admin.ch/iniziativa-per-la-limitazione](https://admin.ch/iniziativa-per-la-limitazione)

§

Il testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)» del 20 dicembre 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)», depositata il 31 agosto 2018²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 2019³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 31 agosto 2018 «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 121b Immigrazione senza libera circolazione delle persone

¹ La Svizzera disciplina autonomamente l'immigrazione degli stranieri.

² Non possono essere conclusi nuovi trattati internazionali o assunti altri nuovi obblighi internazionali che accordino una libera circolazione delle persone a cittadini stranieri.

³ I trattati internazionali e gli altri obblighi internazionali in vigore non possono essere adeguati o estesi in modo tale da contraddire ai capoversi 1 e 2.

Art. 197 n. 12⁴

12. Disposizione transitoria dell'art. 121b (Immigrazione senza libera circolazione delle persone)

¹ Occorre condurre negoziati affinché l'Accordo del 21 giugno 1999⁵ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

¹ RS 101

² FF 2018 4885

³ FF 2019 4177

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

⁵ RS 0.142.112.681



dall'altra, sulla libera circolazione delle persone cessi di essere in vigore entro dodici mesi dall'accettazione dell'articolo 121*b* da parte del Popolo e dei Cantoni.

² Se tale obiettivo non è raggiunto, nei 30 giorni successivi il Consiglio federale denuncia l'Accordo di cui al capoverso 1.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

In dettaglio

Modifica della legge sulla caccia


Gli argomenti del comitato referendario	→	28
Gli argomenti del Consiglio federale	→	30
Il testo in votazione	→	32

Contesto

A metà del 19° secolo in Svizzera molte specie di animali selvatici erano scomparse a causa dell'attività venatoria incontrollata. Per questo motivo, nel 1875 la Confederazione ha emanato per la prima volta una legge che prescriveva ai Cantoni le regioni nelle quali gli animali andavano protetti, quali specie erano cacciabili e quando vivevano i periodi di protezione. Grazie a questa legge nel nostro Paese hanno fatto ritorno talune specie di animali selvatici quali cervi, camosci e stambecchi. La legge in vigore risale al 1986, quando nel nostro territorio non vi erano più lupi. Nel 1995 il lupo è tornato: all'inizio sono comparsi singoli esemplari, poi nel 2012 si è formato il primo branco e da allora il lupo è di nuovo stanziale. Attualmente vi sono otto branchi, all'interno dei quali nel 2019 sono nati circa 30 cuccioli. Lo scorso anno è stata accertata la presenza di circa 80 lupi¹.

Sviluppo degli effettivi di lupi in Svizzera

Dal 1995 il lupo è di nuovo presente in Svizzera




Numero di lupi osservati

Fonte: Fondazione KORA, Ecologia dei carnivori e gestione della fauna selvatica

1 Fondazione KORA, Ecologia dei carnivori e gestione della fauna selvatica, 2019. La Fondazione KORA raccoglie le prove della presenza di lupi e ne constata gli effettivi e la diffusione (kora.ch > Monitoraggio > Lupo > Stato).

Diffusione del lupo in Svizzera alla fine del 2019

Dal 2012 si sono formati 8 branchi in 5 Cantoni



● Branchi ● Singoli animali

Fonti: Cantoni (dati); LBC (analisi genetiche); Fondazione KORA, Ecologia dei carnivori e gestione della fauna selvatica (dati e cartina)

La diffusione del lupo aumenta

La popolazione di lupi in Svizzera è in crescita. Al momento vi sono circa 80 esemplari distribuiti su una dozzina di Cantoni. Sono insediati in Vallese, nelle valli grigionesi, nel retroterra di Bellinzona, nelle valli nordalpine dal Pays d'Enhaut sino all'oberland sangallese, attorno al Sântis e nei boschi del Giura vodese.

Conflitti con i lupi

Dal 2009 i lupi hanno ucciso ogni anno tra 300 e 500 pecore e capre². Sono state attaccate anche greggi protette da recinti o da cani, poiché i lupi possono imparare a eludere queste misure di protezione. La comparsa di lupi nei pressi di villaggi preoccupa inoltre la popolazione locale e le autorità competenti.

La revisione della legge:

Abbattimento di lupi nel branco

La revisione della legge sulla caccia tiene conto del crescente numero di lupi. Essa consente ai Cantoni di prevedere la regolazione dei loro effettivi, al fine di evitare danni alle pecore e alle capre. Lo scopo è fare in modo che i lupi continuino a nutrire timore nei confronti dell'uomo. Gli abbattimenti ai fini di regolazione sono ad esempio necessari laddove i lupi hanno imparato a eludere le misure di protezione delle greggi oppure se si addentrano negli insediamenti. Le nuove disposizioni forniscono ai Cantoni uno strumento per gestire la crescita e la diffusione degli effettivi di lupi. I Cantoni non possono tuttavia intervenire se un branco di lupi si mantiene a distanza dalle greggi di pecore o dagli insediamenti.

Il lupo resta una specie protetta

La revisione della legge non cambia lo statuto del lupo: il lupo resta una specie protetta e i branchi rimangono preservati. I Cantoni possono ordinare gli abbattimenti soltanto a determinate condizioni. La responsabilità spetta ai guardacaccia cantonali.

Specie cacciabili e specie protette

Specie cacciabili	Le specie cacciabili sono quelle che possono essere catturate o uccise conformemente alla legge. Fra queste figurano ad esempio cervi, camosci e volpi. Durante il periodo della riproduzione e dell'allevamento dei piccoli, per tali animali vige un periodo di protezione legale, nel quale la caccia non è consentita.
Specie protette	Le specie protette quali lupo, castoro o airone cenerino non possono invece essere cacciate. I Cantoni possono, a determinate condizioni, ordinarne l'abbattimento.

2 Fondazione KORA, Ecologia dei carnivori e gestione della fauna selvatica, 2019. (🔗 [kora.ch](https://www.kora.ch) > Monitoraggio > Lupo > Attacchi al bestiame).

I Cantoni devono rispettare la proporzionalità

La decisione di abbattere lupi deve rispettare varie condizioni. Nelle zone in cui sono presenti branchi di lupi, i Cantoni hanno ad esempio l'obbligo di informare gli agricoltori in merito alle misure di protezione delle greggi. Devono inoltre presentare previamente alla Confederazione le motivazioni per cui l'abbattimento è necessario e rispettare il principio della proporzionalità.

Abbattimento di singoli lupi

Se è dimostrato che un singolo esemplare causa danni malgrado le misure di protezione delle greggi, il Cantone può ordinarne l'abbattimento. Questa possibilità esiste già oggi. Secondo le nuove disposizioni, i Cantoni potranno inoltre ordinare l'abbattimento di singoli animali se questi adottano un comportamento anomalo oppure se diventano pericolosi, ad esempio introducendosi in una stalla o addentrandosi senza timore in un insediamento.

Regolazione di altri animali

Secondo la revisione sono ammissibili unicamente interventi sugli effettivi di lupi e stambecchi. Il Consiglio federale può dichiarare regolabili altre specie, sempre che vi siano motivi oggettivi. Il Parlamento ha già escluso espressamente l'inclusione di linci, castori, aironi cenerini e smerghi maggiori nelle specie regolabili.

Il diritto di ricorso resta garantito

I Cantoni hanno la facoltà di autorizzare l'abbattimento di lupi nel branco o di singoli animali, ma devono sentire previamente l'Ufficio federale dell'ambiente. Sia la Confederazione sia le organizzazioni ambientaliste quali il WWF o Pro Natura continuano a poter interporre ricorso contro una decisione di abbattimento pronunciata da un Cantone, al fine di farne esaminare la legittimità.

Criteri più severi per il risarcimento

La revisione della legge prevede che i contadini siano risarciti in caso di uccisione di pecore e capre soltanto se avevano preso misure di protezione dei loro animali. Attualmente possono invece chiedere il risarcimento per le bestie uccise dai lupi anche se non hanno provveduto a proteggere i loro animali con recinti o cani. Dal 1995 al 2019 la Confederazione ha versato risarcimenti complessivi per circa 2 milioni di franchi³.

3 Ufficio federale dell'ambiente, 2019 ([LZ bafu.admin.ch/legge-sulla-caccia](https://www.bafu.admin.ch/legge-sulla-caccia)).

Estensione
della protezione
delle specie

La revisione della legge non concerne solo il lupo. Essa contempla disposizioni in merito ad animali selvatici che devono essere protetti meglio. L'estensione della protezione gioverà ad esempio alla maggior parte delle specie di anatre selvatiche, che non potranno più essere cacciate. Per la beccaccia vigerà inoltre un periodo di protezione più lungo.

Collegamento
degli spazi vitali

Gli insediamenti, gli edifici commerciali e industriali nonché le strade e i binari frammentano gli spazi vitali degli animali selvatici. Questi possono spostarsi liberamente fra gli spazi vitali soltanto in aperta campagna. Con la revisione della legge circa 300 vie di collegamento per animali selvatici saranno preservate dalle costruzioni. Inoltre, presso strade e ferrovie saranno disposti, laddove necessario, ponti o sottopassaggi per gli animali. In questo modo i loro spazi vitali saranno collegati in modo più razionale.

Sostegno
finanziario per
i Cantoni

La revisione consente alla Confederazione di sostenere i Cantoni nella valorizzazione degli spazi vitali. Con questi fondi i Cantoni potranno valorizzare gli spazi vitali di animali selvatici e uccelli nelle quasi 80 aree federali protette. Inoltre la Confederazione mette a disposizione ulteriori mezzi finanziari per consentire ai Cantoni di rafforzare l'impiego dei guardacaccia.

Benessere
degli animali

La revisione della legge prevede misure per il benessere degli animali. Essa obbliga ad esempio i Cantoni e i contadini a costruire recinzioni rispettose della fauna selvatica, in modo da ridurre per quanto possibile ferite e incidenti.

**Cosa succede
in caso di no?**

In caso di no alla revisione della legge sulla caccia resterà in vigore la legge attuale. I Cantoni non avranno la possibilità di gestire con lungimiranza i crescenti effettivi di lupi. Inoltre, non si potrà realizzare la prevista estensione della protezione delle specie.

Gli argomenti

Comitato referendario

L'inaccettabile legge sulla caccia peggiora ulteriormente la situazione delle specie selvatiche. Gli animali protetti possono essere abbattuti anche se non hanno mai causato alcun danno. Possono essere cacciati persino nelle zone di protezione della fauna selvatica. Invece di disciplinare in modo pragmatico la gestione del lupo, la nuova legge mette in pericolo la conservazione delle specie in Svizzera. Soltanto un «No» garantisce la protezione di castori, cigni reali, linci e altre specie.

Inutile e complicata

Molte nuove disposizioni sono inutili e complicate. La legge in vigore consente già ai Cantoni di abbattere, se necessario, singoli animali di specie protette. Con il consenso della Confederazione, i Cantoni possono già oggi regolare interi effettivi di specie protette.

Abbattimento preventivo

La revisione della legge sulla caccia consente l'abbattimento «preventivo»: gli animali appartenenti a specie protette possono essere abbattuti in numero considerevole anche se non hanno mai causato alcun danno (art. 7a cpv. 2 lett. b) e senza che siano state prese misure ragionevoli (ad es. protezione del bestiame). Gli animali potranno essere abbattuti, semplicemente perché sono presenti in loco.

Castori, linci, cigni, ecc. sono in pericolo

Le specie protette possono essere inserite in qualsiasi momento dal Consiglio federale nella lista delle specie i cui effettivi possono essere regolati, senza che il Popolo o il Parlamento possano esprimersi in proposito. Il Consiglio federale può dichiarare regolabili per esempio castori, linci, lontre, aironi cenerini o cigni reali (art. 7a cpv. 1 lett. c). La protezione di questi animali non deve però essere indebolita.

**Proteggere
finalmente la lepre**

Le specie minacciate quali la lepre, il fagiano di monte, la pernice bianca e la beccaccia andrebbero protette, e invece potranno ancora essere cacciate (art. 5 cpv. 1). Neppure la crudele e inutile pratica della caccia alla volpe in tana è stata abolita. Tante occasioni perse per ammodernare la legge in materia di caccia e protezione degli animali.

**Proteggere
i boschi
di montagna**

La lince e il lupo impediscono che cervi e caprioli bruchino in modo eccessivo il bosco giovane. Quali attori dell'ecosistema, essi favoriscono la crescita di boschi di protezione stabili e ricchi di specie. Regolare prematuramente gli effettivi danneggia il bosco ed è pertanto controproducente dal punto di vista della selvicoltura.


Rinvio al mittente

Un «No» garantisce la conservazione delle specie e impedisce la proliferazione incontrollata di soluzioni cantonali per la gestione delle specie protette. Il nuovo Parlamento potrà in seguito emanare una legge equilibrata che preveda la protezione degli animali selvatici e contenga una soluzione pragmatica per la regolazione degli effettivi dei lupi. Un «No» non rappresenta assolutamente un voto contro la caccia.

**Raccomandazione
del comitato
referendario**

Per tutte queste ragioni, il comitato referendario raccomanda di votare:

No

 [legge-caccia-no.ch](https://www.legge-caccia-no.ch)

Gli argomenti

Consiglio federale

La revisione della legge rafforza la protezione degli animali selvatici. Ciò è importante per la diversità delle specie. La legge offre inoltre una soluzione pragmatica per gestire la crescente popolazione di lupi in Svizzera. I Cantoni potranno infatti regolare in modo preventivo gli effettivi, contribuendo così a una riduzione dei conflitti. Il lupo resta tuttavia una specie protetta e i branchi rimangono preservati. Il Consiglio federale sostiene la revisione della legge soprattutto per i seguenti motivi.

Regole al passo coi tempi

Gli effettivi di lupi crescono rapidamente e da un paio di anni la loro espansione si è accentuata. Sono aumentati anche gli attacchi a pecore e capre. Dal 2009 i lupi hanno ucciso ogni anno tra 300 e 500 pecore e capre. Le regole per la gestione del lupo devono essere adeguate alla sua diffusione. La revisione della legge evita un acuirsi dei conflitti.

Evitare danni

I Cantoni disporranno di uno strumento utile per frenare l'aumento della popolazione di lupi. Oggi possono intervenire sugli effettivi di un branco solo dopo che si sono verificati gravi danni. In futuro potranno abbattere qualche esemplare nel branco per evitare danni alle greggi oppure se i lupi si aggirano nei villaggi.

Buon compromesso

Le nuove regole per la gestione del lupo sono frutto di un buon compromesso. Da un lato vi era la richiesta di autorizzare la caccia, dall'altro si esigeva di non intervenire sugli effettivi. Con la revisione della legge si è trovata una via di mezzo ragionevole: il lupo resta protetto, ma gli effettivi potranno essere regolati.

La protezione delle greggi è rafforzata

La revisione della legge prevede un maggior impegno da parte dei contadini. Per ottenere un eventuale risarcimento per gli animali uccisi dai lupi, devono infatti aver protetto le greggi con recinti o cani da guardia.

**Migliore
protezione degli
animali selvatici**

La Svizzera vuole rafforzare la diversità delle specie. La revisione della legge fornisce un importante contributo in questo senso: preserva un numero maggiore di specie e la protezione è migliore di quella offerta finora.

**Una legge
equilibrata sulla
caccia e sulla
protezione degli
animali selvatici**

La revisione della legge sulla caccia bilancia i vari interessi. Fornisce ai Cantoni uno strumento ponderato per regolare gli effettivi di lupi, contribuendo così alla convivenza tra l'uomo e il lupo. Allo stesso tempo, protegge meglio gli altri animali selvatici e i loro spazi vitali.

**Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento**

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica del 27 settembre 2019 della legge sulla caccia.

Sì

[🔗 admin.ch/legge-sulla-caccia](https://www.admin.ch/legge-sulla-caccia)



Il testo in votazione

**Legge federale
sulla caccia e la protezione dei mammiferi
e degli uccelli selvatici
(Legge sulla caccia, LCP)
Modifica del 27 settembre 2019**

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 2017¹,
decreta:*

I

La legge del 20 giugno 1986² sulla caccia è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'articolo 11 capoversi 2 e 3 «bandite federali di caccia» è sostituito con «aree federali di protezione della fauna selvatica»; nell'articolo 11 capoverso 3 «bandite equivalenti» è sostituito con «aree di protezione equivalenti»; nell'articolo 11 capoverso 4 «bandite di caccia» è sostituito con «aree di protezione della fauna selvatica».*

² *Negli articoli 7 capoverso 6, 12 capoverso 2^{bis}, 14 capoverso 3, 22 capoversi 1, 2 e 3 nonché 25 capoverso 3 «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM».*

³ *Negli articoli 7 capoverso 6 e 17 capoverso 1 lettere e ed f «zona protetta» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «area protetta»; nell'articolo 14 capoverso 2 «zone federali protette» è sostituito con «aree federali protette».*

Art. 3 cpv. 1 e 2

¹ I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia secondo i principi della sostenibilità e, per quanto necessario, coordinano reciprocamente la pianificazione. Tengono conto delle condizioni locali, nonché delle esigenze dell'agricoltura, della protezione della natura, della protezione degli animali e della salute animale. La regolazione degli effettivi di fauna selvatica è impostata in modo da consentire la gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali e da evitare danni importanti alle colture alimentari.

² I Cantoni determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono a un'efficace sorveglianza. Rilasciano l'autorizzazione di caccia in base a un esame di caccia, a una prova della precisione di tiro, da fornire periodicamente, e ad altri requisiti conformemente al diritto cantonale.

¹ FF 2017 5193

² RS 922.0



Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e lett. b, c, l, m, o, p e q, nonché 2, 3, 5 e 6

¹ Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue:

- b. cinghiale
dal 1° marzo al 30 giugno; per i cinghiali di meno di due anni non vi è alcun periodo di protezione al di fuori del bosco
- c. *Abrogata*
- l. fagiano di monte maschio e pernice bianca
dal 1° dicembre al 15 ottobre
- m. colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale, cornacchia grigia, cornacchia nera, corvo comune, ghiandaia e gazza
dal 16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie grigie e le cornacchie nere presenti in stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole
- o. folaga, svasso maggiore, alzavola, moretta, germano reale
dal 1° febbraio al 31 agosto
- p. beccaccia
dal 15 dicembre al 15 ottobre
- q. cormorano
dal 16 marzo al 31 agosto.

² *Abrogato*

³ I Cantoni possono permettere l'abbattimento dei seguenti animali tutto l'anno:

- a. specie animali non indigene;
- b. animali domestici e da reddito inselvatichiti.

⁵ I Cantoni possono, sentito l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), accorciare temporaneamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo numerosi, conservare la diversità delle specie o attuare misure di polizia delle epizoozie.

⁶ Il Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, sul piano nazionale, la lista delle specie cacciabili o prolungare i periodi di protezione, se necessario alla conservazione di specie minacciate, e revocare tali misure quando il ristabilimento degli effettivi lo consente.

Art. 7 cpv. 2 e 3

Abrogati



Art. 7a Regolazione delle specie protette

¹ I Cantoni possono, sentito l'UFAM, prevedere una regolazione degli effettivi di:

- a. stambecchi, dal 1° agosto al 30 novembre;
- b. lupi, dal 1° settembre al 31 gennaio;
- c. altre specie protette dichiarate regolabili dal Consiglio federale.

² Tali regolazioni non devono mettere in pericolo l'effettivo della popolazione e devono essere necessarie per:

- a. la protezione degli spazi vitali o la conservazione della diversità delle specie;
- b. la prevenzione di danni o di un pericolo concreto per l'uomo; o
- c. il mantenimento di effettivi adeguati di selvaggina a livello regionale.

³ Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni aiuti finanziari globali per le spese di vigilanza e di attuazione delle misure di gestione delle specie di cui al capoverso 1.

Art. 8 Protezione degli animali selvatici

¹ I titolari di un'autorizzazione di caccia che hanno ferito, o hanno il dubbio di aver ferito, un animale selvatico durante la caccia, provvedono alla sua ricerca tempestiva e a regola d'arte. I Cantoni disciplinano i dettagli.

² I guardacaccia e i badatori possono abbattere in ogni momento gli animali feriti o ammalati. I Cantoni possono permettere ai titolari di un'autorizzazione di caccia di abbattere in ogni momento gli animali di specie cacciabili feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.

³ Per prevenire gli incidenti con gli animali selvatici e assicurare la permeabilità del paesaggio per questi ultimi, in particolare nei corridoi faunistici di importanza interregionale di cui all'articolo 11a, i Cantoni disciplinano la costruzione e la manutenzione a regola d'arte delle recinzioni.

Art. 11, rubrica, e cpv. 5 e 6

Aree protette

⁵ Nelle aree di protezione della fauna selvatica e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l'abbattimento di animali di specie cacciabili, nonché di stambecchi e lupi, se necessario per la protezione degli spazi vitali, per la conservazione della diversità delle specie, per la tutela della fauna selvatica o per la prevenzione di eccessivi danni da essa causati.

⁶ Il Consiglio federale emana disposizioni per la protezione delle aree di protezione della fauna selvatica e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza e aiuti finanziari per le spese legate alle misure di conservazione delle specie e degli spazi vitali in tali riserve e aree.



Inserire prima del titolo del Capitolo 4

Art. 11a Corridoi faunistici di importanza interregionale

¹ D'intesa con i Cantoni, il Consiglio federale designa corridoi faunistici di importanza interregionale; questi servono a collegare tra di loro popolazioni di fauna selvatica su una vasta parte del territorio.

² Nell'ambito delle rispettive competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono ad assicurare l'integrità e la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza interregionale.

³ Sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per i provvedimenti volti ad assicurare la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza interregionale. L'importo dell'indennità dipende dall'estensione dei provvedimenti e dalla necessità di risanamento dei corridoi.

Art. 12 cpv. 2, 4, 5 e 6

² I Cantoni possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che mostrano disturbi comportamentali, causano danni o costituiscono un pericolo per l'uomo. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. Le decisioni concernenti gli animali cacciabili non sono soggette al diritto di ricorso secondo l'articolo 12 della legge federale del 1° luglio 1966³ sulla protezione della natura e del paesaggio.

⁴ *Abrogato*

⁵ La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati:

- a. dai grandi predatori agli animali da reddito;
- b. dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene;
- c. dalle lontre agli impianti di piscicoltura.

⁶ La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.

Art. 13 cpv. 4 e 5

⁴ La Confederazione e i Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da animali di determinate specie protette alle foreste, alle colture agricole e agli animali da reddito, sempre che siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni del risarcimento.

§

⁵ Oltre a quanto previsto dal capoverso 4, la Confederazione e i Cantoni partecipano anche al risarcimento dei danni causati dai castori agli edifici e impianti di interesse pubblico, alle infrastrutture di trasporto private e alle scarpate spondali il cui danneggiamento pregiudica la protezione contro le piene. Il risarcimento è versato soltanto se sono state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.

Titolo prima dell'art. 14

Capitolo 5: Informazione e ricerca

Art. 14, rubrica, nonché cpv. 4 e 5

Informazione, formazione e ricerca

⁴ La Confederazione gestisce il Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica. Promuove l'informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni d'importanza nazionale al servizio della formazione, della ricerca o della consulenza.

⁵ *Abrogato*

Inserire prima del titolo del Capitolo 6

Art. 14a Cattura e marcatura

¹ La cattura e la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali, non sottostanno all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge del 16 dicembre 2005⁴ sulla protezione degli animali se tali misure:

- a. sono volte a monitorare gli effettivi o a effettuare controlli dei risultati ai sensi della presente legge; e
- b. sono eseguite da autorità federali o cantonali oppure da terzi incaricati da esse.

² Il Consiglio federale:

- a. emana prescrizioni concernenti la cattura e la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali;
- b. definisce in dettaglio le misure di cui al capoverso 1.

Art. 17 cpv. 1 lett. h

¹ È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:

- h. stana volpi, tassi o marmotte mediante fumo, gas o liquidi oppure distrugge le loro tane abitate perforandole, scavandole od ostruendole;



Art. 18 cpv. 1 lett. i

¹ È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:

- i. omette di ricercare tempestivamente e a regola d'arte gli animali selvatici da lui feriti durante la caccia o che ha il dubbio di aver ferito durante la caccia.

Art. 20 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ L'autorizzazione di caccia può essere ritirata dal giudice per un minimo di uno a un massimo di dieci anni se:

- a. il suo titolare ha intenzionalmente o per negligenza ucciso o ferito gravemente una persona durante l'esercizio della caccia oppure ha intenzionalmente commesso o tentato di commettere un delitto di cui all'articolo 17 in qualità di autore, istigatore o complice; e
- b. sussiste il pericolo che il suo titolare commetta nuovi reati di questo genere.

^{1bis} Il ritiro dell'autorizzazione di caccia può essere ordinato anche in caso di incapacità o scemata imputabilità dell'autore secondo l'articolo 19 capoversi 1 e 2 del Codice penale⁵.

Art. 24 cpv. 2–4

² L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento di tale compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di prendere una decisione consulta i Cantoni interessati. L'UFAM e gli altri servizi federali interessati collaborano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997⁶ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

³ Se la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata per determinati compiti, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

⁴ Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure adottate dai Cantoni in base alla presente legge.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ RS 311.0

⁶ RS 172.010



*Allegato
(cifra II)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 1° luglio 1966⁷ sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 22a Cattura e marcatura

¹ La cattura e la marcatura di vertebrati selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali, non sottostanno all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge del 16 dicembre 2005⁸ sulla protezione degli animali se tali misure:

- a. sono volte a monitorare gli effettivi o a effettuare controlli dei risultati ai sensi della presente legge; e
- b. sono eseguite da autorità federali o cantonali oppure da terzi incaricati da esse.

² Il Consiglio federale:

- a. emana prescrizioni concernenti la cattura e la marcatura di vertebrati selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali;
- b. definisce in dettaglio le misure di cui al capoverso 1.

2. Legge forestale del 4 ottobre 1991⁹

Art. 27 cpv. 2

² Emanano prescrizioni sulla regolamentazione degli effettivi della selvaggina per consentire la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali senza ricorso a provvedimenti protettivi; laddove ciò non è possibile, adottano misure per prevenire i danni causati dalla selvaggina.

⁷ RS 451

⁸ RS 455

⁹ RS 921.0



3. Legge federale del 21 giugno 1991¹⁰ sulla pesca

Inserire prima del titolo della Sezione 3

Art 6a Cattura e marcatura

¹ La cattura e la marcatura di pesci e gamberi selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali, non sottostanno all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge del 16 dicembre 2005¹¹ sulla protezione degli animali se tali misure:

- a. sono volte a monitorare gli effettivi o a effettuare controlli dei risultati ai sensi della presente legge; e
- b. sono eseguite da autorità federali o cantonali oppure da terzi incaricati da esse.

² Il Consiglio federale:

- a. emana prescrizioni concernenti la cattura e la marcatura di pesci e gamberi selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali;
- b. definisce in dettaglio le misure di cui al capoverso 1.

¹⁰ RS 923.0

¹¹ RS 455

In dettaglio

Modifica della legge federale sull'imposta federale diretta

Gli argomenti dei comitati referendati	→	46
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	48
Il testo in votazione	→	50

Le attuali deduzioni fiscali per le spese per i figli

Chi ha figli può far valere delle deduzioni dall'imposta federale diretta. La presente votazione riguarda le due deduzioni seguenti:

- chi fa accudire i propri figli a pagamento, ad esempio all'asilo nido, attualmente può dedurre al massimo 10 100 franchi per figlio. Le spese sostenute per i figli devono essere strettamente connesse con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità lavorativa dei genitori. La deduzione è inoltre accordata unicamente per i figli che non hanno ancora compiuto 14 anni;
- se i figli non hanno ancora compiuto 18 anni o sono ancora in formazione, è applicata una deduzione generale per i figli che attualmente ammonta a 6500 franchi per figlio.

Le principali deduzioni per i figli a livello federale e cantonale

Tutti gli importi in franchi

	Confederazione: oggi	Confederazione: in caso di Sì al progetto	Cantoni ¹
Deduzione massima per la cura da parte di terzi	10 100	25 000	Tra 3000 e 25 000; Uri permette una deduzione illimitata.
Deduzione generale per i figli	6500	10 000	Da 0 a 24 500
Deduzione massima per i premi assicurativi	700	invariata	Da 300 a 4040
Sgravio a livello di tariffa d'imposta	251	invariata	Tre Cantoni

1 Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), opuscolo fiscale per il 2019 (disponibile in tedesco e francese, [estv.admin.ch](https://www.estv.admin.ch) > Sistema fiscale svizzero > Steuermäppchen). In merito all'ultima riga, due Cantoni e la Confederazione prevedono una deduzione: nel caso della Confederazione, l'imposta federale diretta dovuta dai genitori si riduce di 251 franchi per figlio. Nel Cantone di Basilea Campagna l'imposta cantonale si riduce di 750 franchi, mentre nel Cantone del Vallese di 300 franchi per figlio. Nel terzo Cantone, il Cantone di Vaud, l'importo dello sgravio dipende dal reddito imponibile.

Assegni per i figli e altri contributi

Le famiglie non beneficiano solo di deduzioni fiscali ma anche di vari contributi: il più importante di questi è l'assegno per i figli, grazie al quale i genitori ricevono almeno 2400 franchi all'anno per ogni figlio. Questo contributo di regola è versato su base mensile. Tra le altre prestazioni sociali vi sono ad esempio le riduzioni dei premi della cassa malati, gli assegni di nascita o gli aiuti finanziari per gli asili nido².

Deduzione delle spese per la cura da parte di terzi:

la Confederazione intende aumentare la deduzione

Consiglio federale e Parlamento vogliono portare da 10 100 a 25 000 franchi per figlio la deduzione massima dall'imposta federale diretta delle spese per la cura da parte di terzi prevista nell'imposta federale diretta. L'attuale deduzione massima equivale all'incirca al costo medio di un posto non sussidiato di due giorni alla settimana in un asilo nido³. La deduzione massima proposta coprirebbe le spese di quattro/cinque giorni.

conciliare famiglia e lavoro

Con un aumento della deduzione per la cura da parte di terzi i genitori pagheranno meno imposte. In questo modo si crea un incentivo affinché entrambi i genitori esercitino un'attività professionale e non vi rinuncino per motivi fiscali.

chi ne approfitta

Beneficiano dell'aumento della deduzione i genitori:

- che devono pagare l'imposta federale diretta (ovvero quasi il 60 % delle famiglie⁴) e
- le cui spese per la cura da parte di terzi superano i 10 100 franchi per figlio.

A beneficiare dell'aumento della deduzione sono soprattutto i genitori di bambini piccoli, poiché nel loro caso le spese per la cura da parte di terzi sono particolarmente elevate.

2 Ufficio federale di statistica (UST), «Familien in der Schweiz» 2017 (disponibile in tedesco e francese), pag. 60 ([↗ bfs.admin.ch](https://www.bfs.admin.ch) > Trovare statistiche > Cataloghi e banche dati > Pubblicazioni).

3 Messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 2018 concernente una modifica dell'imposta federale diretta (Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi), FF 2018 2535, in particolare 2541 ([↗ admin.ch](https://www.admin.ch) > Diritto federale > Foglio federale).

4 Valutazione dell'AFC sulla base della statistica fiscale 2016.

ripercussioni
sull'economia
svizzera

Sul mercato del lavoro svizzero vi è carenza di personale qualificato. Si stima che, a corto e medio termine, l'aumento della deduzione per la cura prestata da terzi permetterebbe di occupare circa 2500 posti a tempo pieno⁵. Si contrasterebbe così la citata carenza di forza lavoro e si rafforzerebbe l'economia svizzera.

**Deduzione
generale
per i figli:**
sgravio per le
famiglie

Il Parlamento ha inoltre deciso di aumentare la deduzione generale per i figli prevista nell'ambito dell'imposta federale diretta da 6500 a 10000 franchi per figlio, allo scopo di sgravare ulteriormente le famiglie a prescindere dalle modalità di cura dei figli. Il Parlamento motiva questa scelta anche con le elevate spese sostenute dalle famiglie. Secondo una stima non aggiornata dell'Ufficio federale di statistica, queste ammontano in media a circa 11300 franchi all'anno per le coppie con un figlio, e diminuiscono per ogni ulteriore figlio⁶. Questi costi superano di gran lunga quanto necessario a garantire il fabbisogno minimo vitale di un bambino.

chi ne approfitta

Quasi il 60 per cento delle famiglie paga l'imposta federale diretta. Sono loro a beneficiare della deduzione generale per i figli e dunque anche del suo aumento, fermo restando che l'entità del risparmio fiscale dipende dal reddito (cfr. illustrazioni seguenti). Poco più del 40 per cento delle famiglie non paga l'imposta federale diretta e non beneficia dunque di questa misura.

5 Messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 2018 concernente una modifica dell'imposta federale diretta (Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi), FF 2018 2535, qui 2253. ([🔗 admin.ch](#) > Diritto federale > Foglio federale).


6 Ufficio federale di statistica (UFT) / HABE 2009–2011; Calcoli effettuati dall'istituto BASS ([🔗 bfs.admin.ch](#)) > Trovare statistiche > Cataloghi e banche dati > Tabelle > Modellbasierte Schätzung von durch Kinder bedingten Konsum-Mehrkosten in Franken pro Monat pro Haushalt, disponibile in tedesco).

Quanto risparmiano due coniugi grazie all'aumento della deduzione generale per i figli?

Tutti gli importi in franchi

Sgravio fiscale

1000



■ Sgravio fiscale, un figlio ■ Sgravio fiscale, due figli

Due coniugi con un attuale reddito imponibile di 120000 franchi e due figli risparmia ad esempio, grazie alla maggiore deduzione generale per i figli, 473 franchi di imposte all'anno.

Fonte: calcoli dell'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC


Ripercussioni finanziarie per Confederazione e Cantoni

L'aumento della deduzione per la cura dei figli da parte di terzi comporta minori entrate fiscali stimate approssimativamente a 10 milioni di franchi all'anno⁷. L'importo è relativamente contenuto dato che molti genitori possono già dedurre la totalità delle spese sostenute per la cura da parte di terzi. Sul lungo termine le perdite dovrebbero essere compensate poiché, grazie all'aumento della deduzione, più genitori

continueranno ad esercitare un'attività lucrativa⁸. L'aumento della deduzione generale per i figli deciso dal Parlamento comporta ulteriori perdite di gettito stimabili a 370 milioni di franchi⁹ l'anno. Le perdite fiscali totali sono stimate dunque a 380 milioni all'anno, 80 dei quali a carico dei Cantoni, visto che parte del gettito dall'imposta federale diretta è destinata a loro. Le stime si basano su ipotesi e sono incerte, poiché sono disponibili pochi dati in particolare sulla deduzione per la cura da parte di terzi.

L'impatto delle due deduzioni proposte

Tutti gli importi in franchi

Imposta federale diretta			
	Esempio di due coniugi con due figli e un attuale reddito imponibile di 150 000 franchi.		
Spese per la cura da parte di terzi per figlio:	Conteggio oggi:	Conteggio in caso di Sì al progetto:	Risparmio in caso di Sì al progetto:
11 000	5560	4473	1087
18 000	5560	3219	2341
25 000	5560	2224	3336

Fonte: calcoli dell'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

- 8 Messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 2018 concernente una modifica dell'imposta federale diretta (Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi), FF 2018 2535, qui 2251 ([🔗](https://www.admin.ch) admin.ch > Diritto federale > Foglio federale).
- 9 Stime dell'AFC sulla base della statistica fiscale 2016 e sulla base dei proventi previsti per l'anno fiscale 2021 (13,7 mia. fr.).

Gli argomenti

No al regalo da 370 milioni alle famiglie ricche

Comitati referendari

Comitato «No all'ennesimo imbroglio fiscale»

L'aumento della deduzione per i figli nell'ambito dell'imposta federale diretta è in realtà un regalo fiscale di 370 milioni di franchi concesso alle famiglie con i redditi più alti. Del regalo approfittano coloro che ne hanno meno bisogno.

- Le deduzioni fiscali più importanti sono previste per le famiglie con doppio reddito a partire da 300 000 franchi, nonché le persone sole e le famiglie con un solo reddito a partire da 200 000 franchi.
- La maggior parte dei 370 milioni andrà al 20 per cento delle famiglie più abbienti.
- Quasi la metà delle famiglie non ne trarrà alcun beneficio poiché, non pagando l'imposta federale diretta, non può effettuare deduzioni.
- Se si considerano anche le economie domestiche senza figli, approfitterà del regalo solo il 6 per cento delle economie domestiche in Svizzera, vale a dire che il 94 per cento resterà a mani vuote.

A rimetterci sono le famiglie del ceto medio: pagheranno un po' meno imposte, ma saranno le prime a farne le spese se verranno soppresse le riduzioni dei premi e aumenteranno le tariffe degli asili nido.

Se vogliamo veramente sgravare le famiglie dobbiamo rendere gratuita l'assicurazione malattie per i figli o aumentare l'importo degli assegni per i figli.

Questa modifica di legge prevede invece che il regalo ai ricchi sia pagato dal ceto medio, visto che per compensare le minori entrate fiscali occorrerà sopprimere alcune prestazioni. Per questi motivi diciamo NO a questo regalo fiscale ingiusto alle famiglie ricche.



Beat Jans, vicepresidente PS Svizzera:

«Delle deduzioni a livello di imposta federale diretta approfittano soprattutto coloro che non ne hanno bisogno. Questo regalo fiscale ai ricchi è a carico del ceto medio.»

Comitato «No a un abbaglio da 370 milioni»


No a questo abbaglio

Il Consiglio federale aveva buone intenzioni: attuare una politica familiare a favore del ceto medio. Il Parlamento ha però stravolto il progetto introducendovi importanti deduzioni fiscali, di cui beneficiano soprattutto le famiglie con un reddito molto alto e perfino quelle che non devono sostenere spese per la custodia esterna dei figli. In questo modo non si rafforza la conciliabilità tra famiglia e lavoro né si combatte la carenza di personale qualificato.

Il Comitato referendario liberale è a favore di un aumento delle deduzioni fiscali per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Non appena questo subdolo abbaglio sarà stata bocciato, ci impegneremo affinché il disegno originario del Consiglio federale diventi legge. Dobbiamo migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro. Oltre a deduzioni fiscali ragionevoli, sosteniamo l'introduzione della tassazione individuale e di buoni di custodia per gli asili nido o per le famiglie diurne.



Kathrin Bertschy, consigliera nazionale verde liberale: «L'assenza di questi 370 milioni si farà dolorosamente sentire quando si tratterà di fare sì che gli asili nido risultino finanziariamente accessibili e di garantire la conciliabilità tra famiglia e lavoro.»

 comité-libéral.ch

Raccomandazione dei comitati referendari

Per tutte queste ragioni, i comitati referendari raccomandano di votare:

No

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

Chi ha figli deve poter conciliare più facilmente famiglia e lavoro. L'aumento della deduzione per la cura da parte di terzi incoraggia entrambi i genitori a essere attivi professionalmente. Ci si propone così di sfruttare maggiormente la manodopera qualificata presente nel nostro Paese. Il Parlamento intende inoltre sgravare ulteriormente le famiglie a prescindere dalle modalità di cura dei figli. Ha pertanto aumentato la deduzione generale per i figli. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Conciliare meglio famiglia e lavoro

Chi ha bambini piccoli non sempre può dedurre dalle imposte la totalità delle spese sostenute per la cura dei figli, come ad esempio quelle per l'asilo nido. Ciò può indurre i genitori a ridurre la propria attività professionale o a rinunciarvi temporaneamente per motivi fiscali: l'aumento della deduzione per la cura da parte di terzi persegue proprio lo scopo di impedire che ciò accada e di promuovere la conciliabilità tra famiglia e lavoro.

Promuovere il personale qualificato nazionale

In molti settori vi è carenza di personale qualificato. Con una maggiore deduzione per la cura da parte di terzi, i genitori sono più incentivati a svolgere un'attività professionale. In questo modo è possibile sfruttare meglio la manodopera qualificata presente nel nostro Paese. Ciò rafforza l'economia svizzera e si traduce in un aumento delle entrate fiscali per Confederazione, Cantoni e Comuni.

Sgravare le famiglie

Le spese sostenute per i figli, come ad esempio quelle per l'alimentazione, gli abiti e l'alloggio, ma anche per i giochi e lo sport incidono in misura considerevole sul bilancio delle famiglie, indipendentemente dal fatto che i genitori si occupino dei figli personalmente o che ne affidino temporaneamente la cura a terzi. Ecco perché il Parlamento ha aumentato anche la deduzione generale per i figli. In questo modo i genitori sono sgravati e il lavoro effettuato in seno alla famiglia è adeguatamente ripagato.


**Sostenere
il ceto medio**

Nei dibattiti parlamentari è stato sottolineato che sono soprattutto le famiglie del ceto medio a pagare imposte elevate e a non beneficiare di riduzioni dei premi o di contributi per l'asilo nido. Anche queste famiglie sono sostenute con l'aumento della deduzione generale per i figli.

**Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento**

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge federale sull'imposta federale diretta.

Sì

 admin.ch/deduzioni-per-i-figli



Il testo in votazione

**Legge federale
sull'imposta federale diretta (LIFD)
(Trattamento fiscale delle spese per la cura
dei figli da parte di terzi)
Modifica del 27 settembre 2019**

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 2018¹,
decreta:*

I

La legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta è modificata come segue:

Art. 33 cpv. 3

³ Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 25 000 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità di esercitare un'attività lucrativa del contribuente.

Art. 35 cpv. 1 lett. a

¹ Sono dedotti dal reddito netto:

- a. per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10 000 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2018 2535

² RS 642.11

**Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano
di votare come segue il 17 maggio 2020:**

No

**Iniziativa popolare
«Per un'immigrazione moderata
(Iniziativa per la limitazione)»**

Sì

Modifica della legge sulla caccia

Sì

**Modifica della legge federale
sull'imposta federale diretta**

